



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

AREA POLIZIA LOCALE

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 146

Porto Mantovano, il 27/12/2023

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTA la Legge n. 689/1981;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

CONSIDERATO:

- che in occasione delle festività Natalizie e del Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, che possono provocare infortuni anche di grave entità alle persone che, per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti articoli ovvero a chi ne viene accidentalmente colpito;
- che petardi e botti di vario genere, possono creare agli animali domestici e alla fauna selvatica, serie conseguenze negative;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, con incendi e danni alla vegetazione in ambito urbano;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico;

RITENUTO pertanto necessario non consentire l'uso sul territorio Comunale, di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, il benessere animale, la protezione del patrimonio pubblico e di quello privato;

ORDINA

Il divieto assoluto su tutto il territorio Comunale, **dal 29 dicembre 2023 al 07 gennaio 2024**, di accensione, lancio e sparo di petardi, botti e artifici pirotecnici.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

Che sia trasmessa: alla Prefettura di Mantova; alla Questura di Mantova; al Comando Stazione Carabinieri di Porto Mantovano; alla Polizia Locale; per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Lì, 27/12/2023

IL SINDACO
SALVARANI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)